



ORIGINALE

CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

OGGETTO:  
revocatoria  
fallimentare. Datio in  
solutum

SEZIONE PRIMA CIVILE

13759/09

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario Rosario	MORELLI	Presidente	R.G.N.26182/06
Dott. Aldo	CECCHERINI	Consigliere	
Dott. Luciano	PANZANI	Cons. Rel.	Cron. 13759
Dott. Maria Rosaria	CULTRERA	Consigliere	Rep. 4339
Dott. Antonio	DIDONE	Consigliere	Ud. 21/04/09

ha pronunciato la seguente:

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

FORD ITALIA s.p.a., in persona del Presidente e legale rappresentante dott. Massimo Passanisi, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo 9, presso l'avv. Massimo Manfredonia, che la rappresenta e difende , giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

**contro**

FALLIMENTO di VALMONTE AUTO s.r.l., in persona del curatore dott. Gabriele Zollo, elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio 30, presso lo studio dell'avv. Giammaria Camici, che lo rappresenta e

678  
-----  
2009



difende con l'avv. Paolo Lensi del foro di Pistoia,  
giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n.  
724 del 27.3.2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 21/4/2009 dal Relatore Cons. Luciano  
Panzani;

Udito l'avv. Manfredonia per la ricorrente, che ha  
concluso per l'accoglimento del ricorso;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Antonietta Carestia, che ha concluso per  
il rigetto del ricorso.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Fallimento di Valmonte Auto s.p.a. conveniva avanti  
al Tribunale di Pistoia Ford Italia s.p.a. esponendo  
che la società poi fallita aveva restituito a Ford due  
distinte partite di autovetture descritte nelle bolle  
del 6.8.1996 e del 25.2.1997, 35 nel primo caso e 5  
nel secondo; che a seguito della restituzione Ford  
aveva emesso note di credito per complessive lire  
919.731.500; che la società poi fallita aveva  
effettuato pagamenti a Ford dal 9.8.1996 al 14.6.1997  
per lire 3.454.626.429, sì che per effetto della  
restituzione della merce e dei pagamenti il debito di



Valmonte si era ridotto a poco più di 76 milioni di lire. La curatela chiedeva la revoca degli atti di restituzione e pagamento.

Si costituiva in giudizio la convenuta contestando che la restituzione delle autovetture integrasse gli estremi di una datio in solutum ai sensi dell'art. 67, co. 1, n. 2 l.fall. perché le autovetture erano gravate da patto di riserva della proprietà, in forza di contratto di concessione stipulato nel 1989 che conteneva la predetta clausola.

Il Tribunale di Pistoia riteneva che il patto di riservato dominio non fosse opponibile alla curatela perché non provato dalle scritture contabili prodotte e che la revoca degli ordini di acquisto, pure invocata dalla convenuta a fondamento delle sue difese, non fosse rilevante perché intervenuta dopo che i contratti di vendita erano stati stipulati. Condannava quindi la convenuta al pagamento del prezzo delle autovetture restituite, ad eccezione di due di esse per cui la mancata corrispondenza degli elementi identificativi contenuti nella bolla di accompagnamento con quelli delle fatture prodotte impediva di conoscere il momento di vendita alla società fallita e la data di pagamento. Riteneva inoltre il difetto di legittimazione passiva di Ford Italia in ordine alla domanda di revoca dei

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'W' or similar character.



pagamenti, che erano stati effettuati in favore di altro soggetto, Ford Credit, cui i crediti erano stati ceduti.

La Corte di appello di Firenze con sentenza 27.3.2006 rigettava l'appello proposto da Ford Italia e, in accoglimento dell'appello incidentale della curatela, condannava Ford Italia al pagamento del controvalore anche delle due autovetture per cui il Tribunale non aveva ritenuto raggiunta la prova della vendita.

Osservava la Corte di merito che era pacifico che le autovetture erano state vendute a Valmonte da Ford Italia e che esse erano state successivamente restituite prima del fallimento. Le autovetture erano beni mobili non ancora immatricolati ed iscritti al P.R.A. Di conseguenza era applicabile ad essi il principio possesso vale titolo. Con la consegna a Valmonte, pertanto, le autovetture erano divenute di proprietà della concessionaria. Il patto di riservato dominio non era stato provato, come aveva spiegato il Tribunale con affermazione che non aveva trovato specifica censura nell'atto di appello.

Vero era che il credito relativo al prezzo era stato ceduto a Ford Credit da parte di Ford Italia, ma la concessionaria aveva restituito i beni alla venditrice ottenendo da quest'ultima l'emissione di una nota di



credito, che corrispondeva al riconoscimento che il debito era stato estinto. Di conseguenza alla debitrice era stato consentito di estinguere il proprio debito con uno strumento diverso dalla dazione del denaro e non nei confronti del cessionario, ma del cedente. Tanto bastava per ritenere sussistente la datio in solutum.

Era vero che la appellante aveva dedotto delle prove in primo grado che non erano state esperite in quanto il legale del Fallimento aveva riconosciuto la verità dei fatti storici dedotti a prova ( i capi dedotti riguardavano le circostanze che le prime 35 autovetture erano state ritirate perché consegnate nonostante le difficoltà organizzative connesse con la malattia del socio di riferimento di Valmonte e che le ultime 5 autovetture erano state restituite in quanto il contratto di concessione si era risolto a seguito della morte del predetto socio), ma tale ammissione non poteva riguardare le valutazioni contenute nei capi di prova e quindi la deduzione che le auto erano state ritirate per la malattia del socio e l'avvenuta risoluzione del contratto per morte dello stesso socio. Il carattere solutorio della restituzione era evidente, perché i rapporti erano continuati anche dopo la risoluzione del contratto di concessione intimata con

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



lettera del 30.9.1996, comunque inopponibile alla curatela perché priva di data certa.

L'onere di provare l'inscienza decoctionis gravava su Ford Italia che aveva prodotto documenti da cui risultava che nei confronti di Valmonte non vi erano protesti, decreti ingiuntivi, procedure esecutive ed aveva offerto di dimostrare per testi (rimanendone esonerata per l'ammissione di controparte) che nel corso delle periodiche ispezioni della contabilità di Valmonte non era emerso nulla di irregolare. Nella specie peraltro Ford Italia aveva un costante collegamento con la concessionaria tramite l'ispettore di zona, che aveva la funzione di controllare l'attività della concessionaria sotto tutti i profili, massime l'andamento delle vendite, sì che il controllo contabile diventava irrilevante.

L'appello incidentale era fondato perché la vendita e la restituzione delle due autovetture per cui la domanda era stata respinta dal Tribunale poteva ritenersi dimostrata dalla corrispondenza degli elementi identificativi indicati nella nota di accompagnamento del 20.2.1997 con quelli risultanti dalla nota di credito del 25.2.1997.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione Ford Italia s.p.a. articolando quattro motivi, illustrati da



memoria, cui resiste con controricorso il Fallimento Valmonte Auto s.r.l.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 1523 e 1524, co. 1, c.c., 112 e 342 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

Nell'atto di appello Ford Italia aveva dedotto che era onere della curatela provare che la concessionaria Valmonte fosse proprietaria dei veicoli nella cui restituzione si ravvisava un pagamento anormale e che la disciplina sull'opponibilità della riserva di proprietà non veniva in rilievo. La Corte d'appello nel disattendere entrambe le censure avrebbe errato.

Ancor prima peraltro la Corte fiorentina avrebbe sbagliato nell'affermare che nell'atto di appello non era stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva sostenuto che era inesistente la riserva della proprietà. Nell'atto di appello era stata non soltanto sostenuta l'esistenza del patto, ma anche l'opponibilità al fallimento, sì che la Corte avrebbe violato gli artt. 112 e 342 c.p.c. sull'oggetto del giudizio di gravame.

Sarebbe poi errato il rinvio da parte della Corte di merito al principio dettato dall'art. 1153 c.c. che riproducendo l'antico brocardo "possession vaut titre",



non enuncia un modo di acquisto della proprietà inter partes tra il vero proprietario e l'acquirente, ma è diretta a tutelare il conflitto tra più acquirenti dello stesso bene mobile non registrato. In ogni caso, anche in forza dell'art. 1153 occorre pur sempre per l'acquisto della proprietà un titolo idoneo, che nella specie difetterebbe in virtù dell'esistenza del patto di riservato dominio.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 1470 e ss., 1524, co. 1, c.c., 352 e 513 c.p.c., 84 l.fall. nonché difetto e contraddittorietà di motivazione in riferimento all'art. 360, co. 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

Nel far riferimento in ordine all'inesistenza del patto di riservato dominio soltanto all'accertamento del primo giudice la Corte d'appello avrebbe effettuato un'inammissibile motivazione per relationem, senza valutare il gravame ed accomunando nell'unico profilo della mancanza di prova i due diversi profili dell'insussistenza e dell'inopponibilità del patto di riservato dominio.

Di per se stessa la clausola di riserva di proprietà non richiede l'atto scritto quando non riguardi un bene mobile registrato e, quando riguarda cose di genere, l'individuazione del bene, che è essenziale per rendere



operante la clausola di riserva, può avvenire al momento della consegna all'acquirente, anche con atto unilaterale dell'alienante.

Quanto all'opponibilità della riserva di proprietà ai creditori l'orientamento di questa Corte, secondo il quale non sono sufficienti né il contratto di concessione, avente la mera funzione programmatica di impegnare le parti all'inserimento della riserva nei futuri contratti, né la fattura relativa alla singola vendita, in quanto semplice documento contabile privo di natura contrattuale, dovrebbe essere rivisto alla luce del disposto dell'art. 11, comma 3, d.lgs. 9.10.2002, n. 231, emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE che stabilisce che la riserva di proprietà, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili, norma che avrebbe carattere di interpretazione autentica e che confermerebbe anche per il passato il principio per cui l'inopponibilità non sarebbe prevista a tutela del ceto creditorio nella sua generalità, ma soltanto del creditore pignorante, sì che essa opererebbe soltanto in quanto i beni, essendo



nel possesso del debitore, abbiano formato oggetto del pignoramento.

Sulla base di queste premesse, ad avviso della ricorrente, la sentenza impugnata non avrebbe distinto i diversi piani della validità e dell'opponibilità della riserva di proprietà, ritenendo applicabile il medesimo regime probatorio ad entrambi i temi d'indagine. I documenti prodotti sarebbero stati pertanto idonei a dare la prova della validità del patto di riserva della proprietà, dimostrato dal contratto di concessione e dalla sua successiva attuazione, in particolare dal richiamo della riserva nelle fatture successivamente emesse.

Ancora la Corte d'appello avrebbe trascurato che l'art. 1524 sulle limitazioni di opponibilità ai terzi creditori del patto di riserva della proprietà non poteva essere applicato al caso di specie perché le autovetture non erano nel possesso della concessionaria al momento della dichiarazione di fallimento.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 1362 c.c. nonché difetto e contraddittorietà della motivazione con riferimento all'art. 360, co. 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

Lamenta che la Corte, nel ritenere che le ammissioni



della curatela in ordine alla verità dei fatti dedotti a prova in ordine alla circostanza che il ritiro delle 35 autovetture era dipeso dalla malattia del socio di riferimento della società fallita e che il ritiro delle ulteriori cinque autovetture era dipeso dalla risoluzione del contratto conseguente alla morte del socio stesso, non potevano riferirsi a valutazioni, e quindi alle ragioni del ritiro delle auto, non abbia considerato che le circostanze ora esposte erano meri fatti e non apprezzamenti. Di qui la carenza ed illogicità della motivazione.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 67 l.fall. e degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. nonché difetto e contraddittorietà della motivazione.

Nell'affermare che la ricorrente non aveva fornito la prova dell'inscentia decoctionis, su di essa gravante, la Corte di appello non avrebbe considerato che l'onere della prova del terzo revocato si traduce nella positiva dimostrazione di circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell'impresa. Nella specie era stata fornita, tramite le ammissioni del procuratore di controparte che aveva dato per ammessi i



fatti dedotti a prova, la dimostrazione che dalle periodiche ispezioni effettuate non era emerso alcun motivo di allarme e l'affermazione della Corte che il mero esame della contabilità non era sufficiente a vincere la presunzione, avendo la ricorrente tramite la possibilità di ispezioni su tutti i profili dell'attività della concessionaria, modo di rendersi conto dell'andamento delle vendite e quindi della situazione di dissesto che si era realizzata, si era tradotta in una mera reiterazione della presunzione di legge, non accompagnata dalla valutazione di alcun elemento specifico.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Va infatti sottolineato che la ricorrente si duole della violazione degli artt. 1524, comma 1, c.c., 112 e 342 c.p.c., ma tale censura non è stata riprodotta nel testo del quesito redatto a mente dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie posto che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 27.3.2006, mentre la norma de quo, introdotta dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006. Per quanto concerne la dedotta violazione dell'art. 1153 c.c. perché la Corte d'appello ha ritenuto che la

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.



società fallita avrebbe acquistato la proprietà delle autovetture in forza del principio "possession vaut titre", va sottolineato che la ricorrente non ha impugnato la statuizione, contenuta nella motivazione della sentenza impugnata ( p. 5), secondo la quale "E' in primo luogo incontestato che la Ford Italia abbia venduto alla concessionaria Valmonte Auto le autovetture che sono state successivamente restituite..", circostanza da cui discende de plano, in virtù dell'efficacia normalmente traslativa del contratto di vendita, l'acquisto della proprietà delle autovetture da parte della società fallita, avendo poi la Corte di merito affermato che l'eccezione fondata sull'esistenza del patto di riservato dominio non aveva trovato il necessario supporto probatorio.

E' infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le "rationes decidendi" rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante



l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa (cfr. da ultimo Cass. 11.1.2007, n. 389).

Nella memoria ex art. 378 c.p.c. la ricorrente ha sostenuto che l'affermazione della Corte d'appello che Ford Italia aveva venduto a Valmonte le autovetture non costituirebbe un'autonoma ratio decidendi, perché, altrimenti la successiva dimostrazione contenuta nella sentenza impugnata che la proprietà era passata in base al principio "possesso vale titolo" sarebbe stata inutile.

Così non è, perché è proprio caratteristico della presenza di una pluralità di rationes decidendi, l'indicazione di una pluralità di argomenti, del tutto autonomi l'uno dall'altro, che fondano una determinata conclusione. Nella specie la Corte d'appello, dopo aver dato atto che era incontestata la vendita delle auto, e dunque implicitamente il passaggio della proprietà in ragione del carattere traslativo della vendita e dell'inopponibilità successivamente affermata del patto di riserva della proprietà, ha ritenuto di dover fondare l'avvenuta prova dell'acquisto della proprietà da parte della società fallita su un diverso ordine di ragioni, che si aggiunge e non cancella l'affermazione precedentemente fatta, idonea da sola a sorreggere la

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes.



decisione, sì che sarebbe stato onere della ricorrente impugnarla. E la mancata proposizione dell'impugnazione determina, come già si è osservato, l'inammissibilità del motivo per difetto d'interesse.

2. Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso va anzitutto osservato che la Corte d'appello non ha svolto una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, come sostenuto dalla ricorrente, nell'affermare che non era stata data prova dell'esistenza del patto di riservato dominio, perché la Corte ha affermato che la pronuncia sul punto del primo giudice non era stata oggetto d'impugnazione. Tale affermazione della Corte è stata censurata nel primo motivo di ricorso, ma, come s'è detto, il motivo per tale parte è inammissibile perché la censura non è stata riprodotta nel quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.

Occorre ora esaminare i profili del motivo con cui la ricorrente lamenta che la Corte non abbia ritenuto opponibile il patto di riservato dominio al Fallimento, sostenendo che il principio affermato dall'art. 1524 c.c. per cui la riserva di proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento, non sarebbe applicabile al caso in esame perché al



momento della dichiarazione di fallimento le autovetture non erano più nel possesso della società fallita essendo state restituite, sì che la dichiarazione di fallimento non potrebbe essere equiparata al pignoramento.

La disciplina dettata dall'art. 1524 c.c. sarebbe inoperante perché nella specie le autovetture non sarebbero state nel possesso dell'acquirente, sì che non se ne potrebbe presumere l'appartenenza a quest'ultimo ai sensi degli artt. 1155 c.c. e 513 c.p.c.

La tesi ora esposta non é fondata. E' principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il fallimento produce gli stessi effetti del pignoramento ai fini dell'opponibilità alla massa delle formalità iscritte, vuoi per la sua qualità di pignoramento generale dei beni del debitore vuoi in virtù della generale disposizione costituita dall'art. 45 l.fall. Il patto di riservato dominio comporta che il bene, nonostante esso sia nel possesso del fallito, possa essere sottratto all'esecuzione concorsuale, in virtù del mancato verificarsi dell'effetto reale della vendita ed in ragione della funzione di garanzia del patto stesso. Di qui la preoccupazione del legislatore di porre la garanzia della data certa a tutela dei



creditori, siano essi il creditore pignorante o la massa dei creditori nel caso in cui sia stato dichiarato il fallimento.

In linea di principio, nel caso in cui il bene non sia nel possesso del fallito, esso non sarà automaticamente assoggettato all'esecuzione concorsuale secondo la disciplina degli artt. 84 e ss. l.fall., fermo il diritto del curatore di riprenderlo avvalendosi però dei mezzi di tutela ordinari previsti dall'ordinamento.

Nel caso di specie peraltro il curatore ha agito in revocatoria, sul presupposto che le autovetture, già in possesso della società fallita, siano uscite dal possesso di quest'ultima in virtù di una datio in solutum. Il thema decidendum è pertanto costituito dall'accertamento della sussistenza del diritto di proprietà della società ricorrente, che ha chiesto ed ottenuto la restituzione delle autovetture, al momento in cui le autovetture le sono state consegnate in forza dell'esistenza di un patto di riserva della proprietà opponibile ai creditori.

Si tratta dunque di stabilire se, al momento in cui la società fallita si è spogliata del possesso, l'ha fatto in ragione dell'effettiva sussistenza di un diritto poziore della concedente, opponibile ai creditori e come tale pertanto dotato dei requisiti richiesti dal



combinato disposto degli artt. 1524 c.c. e 45 l.fall.

Correttamente pertanto la Corte di merito ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la disciplina dettata dalle norme ora citate, senza che possa rilevare che al momento della dichiarazione di fallimento le autovetture non fossero più nella disponibilità della società fallita, avendo l'azione revocatoria funzione recuperatoria dell'attivo nell'interesse dei creditori e di estensione degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento agli atti compiuti medio tempore nell'ambito del periodo sospetto.

Deve quindi affermarsi il principio per cui, quando il curatore del fallimento agisce in revocatoria, impugnando l'atto con cui il fallito ha disposto di beni in favore del creditore contestualmente spogliandosi del possesso, il terzo che invoca in proprio favore il patto di riservato dominio sui beni oggetto dell'azione di revoca, deve provare che tale patto abbia data certa anteriore ai sensi dell'art. 1524 c.c. anche nel caso in cui i beni abbiano cessato di essere nel possesso del fallito anteriormente alla dichiarazione di fallimento, in ragione del carattere recuperatorio dell'attivo proprio dell'azione di revoca, che comporta che gli effetti della



dichiarazione di fallimento siano anticipati al momento in cui è stato compiuto l'atto revocato, purché nei limiti del periodo sospetto.

La ricorrente afferma che nel caso di specie dovrebbe trovare applicazione l'art. 11, comma 3, d.lgs. 9.10.2002, n. 231, emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE, che stabilisce che la riserva di proprietà, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili, norma che avrebbe carattere di interpretazione autentica.

In proposito è sufficiente osservare che l'art. 11, primo comma, del d.lgs. citato espressamente stabilisce che "Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.", sì che la norma *ratione temporis* non è applicabile alla fattispecie in esame, ben anteriore. Per le stesse ragioni deve escludersi che la norma possa avere carattere di norma d'interpretazione autentica o che possa essere utilizzata quale criterio su cui fondare l'interpretazione della disciplina previgente, cui il legislatore ha espressamente inteso



derogare soltanto per il futuro.

4. Anche il terzo motivo di ricorso non è fondato.

La Corte d'appello, dopo aver ricordato che, ammesse le prove per testi dedotte dalla ricorrente, allora convenuta, la curatela ebbe a dichiarare di dare per ammessi i fatti dedotti a prova, ha ritenuto che le due circostanze contenute in detti capi di prova, che le prime 35 autovetture erano state restituite in ragione della malattia del socio di riferimento della concessionaria poi fallita e che le ulteriori 5 autovetture erano state restituite in ragione dell'avvenuta risoluzione del contratto conseguente alla morte di tale socio, non potessero ritenersi oggetto dell'ammissione del difensore del Fallimento, perché si trattava di valutazioni e non di fatti. La Corte ha poi aggiunto che l'avvenuta risoluzione del contratto era contraddetta dai documenti in atti che dimostravano che entrambe le parti avevano inteso proseguire l'attività di vendita pur dopo la data del 30.9.1996, affermazione quest'ultima che non è stata oggetto d'impugnazione.

Tanto premesso, va osservato che correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che le ragioni per le quali le auto erano state restituite ( la malattia e poi la morte del socio di riferimento della concessionaria)



non erano un fatto, ma, riferendosi ai motivi che avevano ispirato un determinato comportamento, costituivano valutazioni che non potevano ritenersi oggetto di ammissione, posto che il difensore della curatela aveva limitato il riconoscimento delle circostanze dedotte a prova ai "fatti".

Non vi è dunque stata alcuna illogicità nella motivazione della Corte d'appello. A ciò va poi aggiunto che la Corte ha anche sottolineato che, quanto alla risoluzione del contratto che sarebbe seguita de iure alla morte del socio di riferimento, tale circostanza era contraddetta dalle risultanze delle prove documentali in atti che testimoniavano che l'attività di vendita era proseguita. Tale affermazione della Corte non è stata impugnata e dimostra che la Corte di merito ha ritenuto le circostanze asserite dalla ricorrente come non dimostrate vuoi perché non vi era stata alcuna ammissione del difensore della curatela, che comunque avrebbe avuto mero carattere indiziario ed era quindi liberamente apprezzabile da parte del giudice (cfr. da ultimo Cass. 2.10.2007, n. 20701), vuoi perché almeno per una parte quell'ammissione era contraddetta da ulteriori elementi di prova.

Va poi aggiunto che la Corte di appello ha valutato il



comportamento complessivo delle parti ed in particolare l'emissione di note di credito da parte di Ford Auto ad estinzione del debito della società fallita relativo alla compravendita delle autovetture, che dimostra, in un con la restituzione delle stesse, il carattere oggettivamente solutorio dell'atto, come tale rientrante nell'ambito della previsione dell'art. 67, co. 1, n. 2 l.fall. in quanto pagamento non effettuato con denaro o con altri mezzi ordinari di pagamento.

4. Il quarto motivo di ricorso non è fondato.

Questa Corte ha affermato che in tema di prova contraria della conoscenza dello stato di insolvenza, presunta nella revocatoria fallimentare ex art. 67, primo comma, legge fall., la certezza della sua esclusione esige, anche mediante il ricorso a presunzioni, concreti collegamenti tra il convenuto e i sintomi conoscibili, per una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza, del predetto stato (Cass. 15.2.2008, n. 3781). Si è aggiunto che la prova della "inscientia decoctionis", non può esaurirsi nella dimostrazione di uno stato d'animo o di un mero convincimento sulla normalità della situazione economica dell'imprenditore poi dichiarato fallito, occorrendo, per converso, la presenza di circostanze esterne, concrete e specifiche, tali da indurre



ragionevolmente detto convincimento in un soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza (Cass. 26.1.1999, n. 683).

Nel caso di specie la Corte di appello ha osservato che non era sufficiente l'assenza di protesti, procedure esecutive e decreti ingiuntivi, per via dello stretto collegamento esistente tra Ford Italia e la società fallita e del potere, contrattualmente previsto, di svolgere accertamenti. La Corte ha sottolineato che il capitolo di prova dedotto, su cui si era formata la prova in virtù del riconoscimento del procuratore della curatela che aveva dato per ammessi i fatti dedotti a prova, verteva sul fatto che nel corso delle periodiche ispezioni della contabilità della concessionaria non era emerso alcunché di irregolare. Doveva però ritenersi che il costante legame tra la concessionaria e l'ispettore di zona consentisse a Ford Italia di acquisire molti più elementi di quelli che potevano dedursi da una periodica verifica contabile ( che verosimilmente riguardava soltanto la regolarità dei pagamenti) ed inoltre che la ricorrente potesse trarre informazioni precise sullo stato della concessionaria dall'andamento delle vendite.

La prova offerta, pertanto, non era sufficiente a superare la presunzione di conoscenza dello stato



d'insolvenza dettata dalla norma di legge.

Questi rilievi della Corte di merito sono specifici, si riferiscono alla concreta fattispecie oggetto di esame, ai peculiari rapporti contrattuali intercorrenti tra la venditrice e la concessionaria, e pertanto non si traducono in una riapplicazione della presunzione di legge nonostante l'avvenuta prova della mancata conoscenza dello stato d'insolvenza, ma nel rilievo della genericità e incompletezza della prova fornita.

Non risponde a verità quanto affermato dalla ricorrente, che la sentenza non indichi le ragioni per cui i controlli eseguiti fossero carenti o inattendibili, posto che, come s'è detto, la Corte d'appello ha contrapposto i controlli contabili oggetto dei fatti dedotti a prova ed ammessi dalla curatela, con il più ampio potere d'indagine ed informazione che alla ricorrente derivava dal contratto di concessione e dal fatto di essere l'unico fornitore della concessionaria, in grado come tale di trarre utili argomenti dall'andamento delle vendite.

Nè può la ricorrente affermare che lo stato d'insolvenza di Valmonte non le era noto perché ancora non sussisteva al momento delle restituzioni che erano dipese dalla malattia e dalla morte poi del socio di riferimento, perchè la Corte di merito, come si è visto



con motivazione corretta e pertanto incensurabile in questa sede, ha escluso che queste circostanze potessero ritenersi provate alla luce delle ammissioni del procuratore della curatela. E va aggiunto che l'esistenza dello stato d'insolvenza nel periodo sospetto è oggetto di presunzione iuris et de iure, che non può essere oggetto di prova contraria (Cass. 13.6.1978, n. 2936; Cass. 9.8.1983, n. 5334; Cass. 29.11.1985, n. 5953; Cass. 27.5.1995, n. 5900).

5. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della ricorrente, liquidate in euro 6.200, di cui euro 6.000 per onorari.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro 6.200, di cui euro 6.000 per onorari, oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile, addì 21 aprile 2009.

IL CONSIGLIERE Est.

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE  
Daniele Colapinto

Depositato in Cancelleria

Il 12 GIU 2009  
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE  
Daniele Colapinto